

DECISIONE (PESC) 2017/412 DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 2017****che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 27 gennaio 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2339 (2017) [«UNSCR 2339 (2017)»].
- (3) L'UNSCR 2339 (2017) prevede talune modifiche alle deroghe concernenti l'embargo sulle armi nonché ai criteri di designazione riguardanti le persone e le entità oggetto di sanzioni.
- (4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'articolo 1 non si applica:

- a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella CAR («Minusca»), della task force regionale dell'Unione africana («UA-RTF») e delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR;
- b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione del diritto civile, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza («SSR») della CAR, in coordinamento con la Minusca e notificato in anticipo al comitato istituito a norma del paragrafo 57 dell'UNSCR 2127 (2013) («comitato»);
- c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all'uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la Minusca, previa approvazione da parte del comitato;
- d) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione, previa approvazione da parte del comitato;

⁽¹⁾ Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51).

